



Decisione/0209/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0208/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SSC Capua (930726) contro la società Potenza Calcio Srl (947700) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Esposito Francesco Pio (2613016), la seguente

DECISIONE

In data 26.11.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. S.S.C. Capua (matricola n. 930726) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Potenza Calcio srl (matricola 947700), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Francesco Esposito (matricola n. 2613916).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con vincolo biennale, è stato effettuato in data 17 ottobre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2020/2021. Il premio è stato quantificato in euro 1.320,00 (milletrecentocentoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27 ottobre 2025.

In data 9 dicembre 2025 la Società Potenza calcio srl ha depositato attestazione di bonifico del 5 dicembre 2025 in favore della ricorrente dell'importo di euro 1.320,00.

All'udienza fissata il giorno 13 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - sentita la parte ricorrente presente in udienza, che dichiara di aver raggiunto un accordo con la controparte e, pertanto, rinuncia al ricorso;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

IL RELATORE
Enrico Vitali

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti



Depositato in data 13 gennaio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai